CAMERA DEI DEPUTATI N. 2719-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **FOSCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 maggio 1993 (v. stampato Senato n. 1149)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(CONSO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE *AD INTERIM*

(AMATO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(JERVOLINO RUSSO)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(DIANA)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E, *AD INTERIM,* DELLA MARINA MERCANTILE

(TESINI)

CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(PAGANI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(GUARINO)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(CRISTOFORI)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(VITALONE)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(COSTA)

CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(FACCHIANO)

E CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE E PER GLI AFFARI REGIONALI

(CIAURRO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 maggio 1993

—

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993

Presentata alla Presidenza il 30 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2719 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1149), che viene allegata.

ALLEGATO.

L'Accordo che sancisce la creazione tra la Comunità europea e gli Stati EFTA (Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera) dello Spazio economico europeo è stato firmato a Oporto il 2 maggio 1992 e dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1993, dopo il completamento delle procedure di ratifica da parte della Comunità, degli Stati EFTA e dei singoli Stati membri della CEE. Nella medesima occasione si è proceduto alla firma di una serie di accordi bilaterali in materia agricola tra la Comunità e, rispettivamente, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera; tre accordi bilaterali nel settore della pesca tra la CEE e l'Islanda, la Norvegia e la Svezia; due accordi bilaterali in materia di transito stradale tra la Comunità ed Austria e Svizzera. Il quadro delle relazioni tra la Comunità e gli Stati EFTA che si basava principalmente sugli accordi di libero scambio conclusi tra il 1972 ed il 1973 risulta pertanto profondamente mutato.

1. – IL SIGNIFICATO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

A) L'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) apre indubbiamente una nuova fase nelle relazioni tra la Comunità e gli Stati EFTA e costituisce un elemento di particolare importanza nel contesto della nuova architettura europea. Lo Spazio economico europeo è infatti destinato a fornire un nuovo impulso alle relazioni privilegiate già in essere tra la Comunità e gli Stati EFTA, che trovano fondamento non solo nella prossimità geografica, ma soprattutto nella condivisione di quel patrimonio di valori, istituzioni ed aspirazioni che fanno parte della nozione di Europa.

B) Con l'entrata in vigore dello Spazio economico europeo, la Comunità e gli Stati EFTA faranno parte della più vasta ed importante zona economica integrata esistente al mondo che comprenderà diciannove Paesi e permetterà a circa 380 milioni di individui di godere dei benefici assicurati dalla libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. Tale processo di liberalizzazione sarà assicurato mediante il recepimento da parte degli Stati EFTA della normativa generale e settoriale elaborata dalla Comunità a partire dalla sua creazione.

2. – I NEGOZIATI

A) La struttura dei rapporti futuri tra CEE ed EFTA era stata impostata dal Presidente Delors nel suo discorso al Parlamento europeo del gennaio 1989 e si basava sulla creazione di nuove forme

di associazione più strutturate sul piano istituzionale. I negoziati CEE-EFTA hanno avuto inizio nel giugno 1990 sulla base di un mandato che si proponeva i seguenti obiettivi fondamentali:

pervenire entro il 1992 alla libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone all'interno dello Spazio economico europeo sulla base della normativa comunitaria esistente;

un migliore accesso reciproco per i prodotti agricoli ed un'equa soluzione in materia di pesca;

il rafforzamento della cooperazione in settori non attinenti alle quattro libertà;

la riduzione delle disparità socio-economiche esistenti nell'area dello Spazio economico europeo;

la creazione, nel rispetto dell'autonomia decisionale della Comunità, di una struttura istituzionale e di un meccanismo giurisdizionale adeguati.

B) La definizione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo ha richiesto quasi due anni di trattative lunghe e complesse. Tra gli appuntamenti di maggior rilievo, che hanno consentito ai negoziati di compiere dei progressi sostanziali, occorre rammentare la Conferenza ministeriale congiunta tenutasi, sotto presidenza italiana, il 19 dicembre 1990, nonché l'incontro CEE-EFTA del 14 maggio 1991. Il negoziato si è concluso di fatto il 21 ottobre 1991, durante una sessione speciale congiunta del Consiglio Affari Generali e del Consiglio Trasporti, durante la quale è stato raggiunto un accordo politico sui residui nodi negoziali.

C) Questo accordo è stato però rimesso in discussione dal parere n. 1/91 del 15 dicembre 1991, con il quale la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato l'incompatibilità con il Trattato della Comunità economica europea del meccanismo giurisdizionale previsto originariamente nell'accordo. Dopo l'indispensabile riapertura del negoziato, i contatti tra la Commissione delle Comunità europee e gli Stati EFTA hanno portato alla completa ridefinizione delle disposizioni considerate incompatibili dalla Corte, che il 10 aprile 1992 si è pronunciata con parere n. 1/92 in favore della loro compatibilità con il Trattato CEE.

3. – Portata dello Spazio economico europeo

L'Accordo sullo Spazio economico europeo ha come obiettivo la creazione di un'area economicamente integrata tra la Comunità e gli Stati EFTA, basata su regole comuni e condizioni di concorrenza paritarie, nonché dotata di un apparato istituzionale e giurisdizionale in grado di assicurarne il corretto funzionamento e di garantire l'equilibrio generale dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti. Il raggiungimento di questo obiettivo è assicurato con l'estensione agli

Stati EFTA della normativa comunitaria in vigore nei settori della libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali ed attraverso l'istituzionalizzazione di un processo continuo e permanente di informazione e consultazione, che consenta il recepimento a livello di Spazio economico europeo della normativa elaborata in sede comunitaria, nonché l'omogeneità della giurisprudenza relativa all'applicazione ed all'interpretazione di questa normativa.

A) *L'attuazione delle quattro libertà nello Spazio economico europeo*

Libera circolazione dei beni. Oltre alla eliminazione integrale dei diritti di dogana per i prodotti industriali – già realizzata sulla base degli accordi di libero scambio del 1972-1973 – l'Accordo abolisce la quasi totalità degli ostacoli alla libera circolazione delle merci ancora esistenti. Sono altresì previsti: il miglioramento delle regole d'origine attraverso la creazione di un'origine di Spazio economico europeo; l'inapplicabilità, sotto certe condizioni, delle misure anti-*dumping;* l'eliminazione delle barriere tecniche; la semplificazione dei controlli alle frontiere e delle procedure in materia di scambio delle merci. Per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca, si sono invece adottate delle soluzioni specifiche, miranti ad una liberalizzazione progressiva degli scambi.

Libera circolazione delle persone. Anche in questo settore, l'esistente *acquis* comunitario assicurerà la libera circolazione dei cittadini CEE ed EFTA all'interno dello Spazio economico europeo senza discriminazioni di sorta in materia di accesso al lavoro, remunerazione, condizioni dell'impiego e previdenza sociale. L'assenza di ogni discriminazione su base nazionale è prevista anche per la costituzione di aziende, agenzie e succursali, nonché per l'esercizio di attività professionali. In tale chiave è previsto il riconoscimento reciproco dei titoli di studio e delle altre qualifiche professionali.

Libera circolazione dei servizi. L'Accordo sullo Spazio economico europeo garantisce, sempre sulla base dell'*acquis* comunitario, l'applicazione del principio di non discriminazione nell'ambito della libera prestazione dei servizi. In questo contesto sono altresì trattati i servizi finanziari e assicurativi, nonché i settori delle telecomunicazioni e dell'informazione. Anche in materia di trasporti si è optato per una liberalizzazione dell'accesso ai rispettivi mercati, che sarà garantita, tra l'altro, da un'armonizzazione delle condizioni di lavoro e della normativa tecnica.

Libera circolazione dei capitali. Un quadro globale e non discriminatorio è previsto anche in materia di trasferimento dei capitali, di investimenti transfrontalieri, di prestiti.

Concorrenza. Sempre nell'ambito delle quattro libertà, la trasposizione nell'Accordo sullo Spazio economico europeo della normativa comunitaria sulla concorrenza e la creazione da parte degli Stati

EFTA di un sistema di sorveglianza analogo a quello comunitario – basato su un organo a carattere esecutivo e su di una Corte EFTA incaricata del controllo giurisdizionale – assicureranno condizioni paritarie per la competizione tra gli operatori economici.

B) – *La cooperazione al di fuori delle quattro libertà*

Al fine di garantire il successo del progetto di integrazione economica delineato nei paragrafi precedenti, l'Accordo sullo Spazio economico europeo prevede la messa in atto di una cooperazione ampia ed equilibrata nel settore delle « politiche orizzontali » (politica sociale, protezione dei consumatori, ambiente, diritto societario, statistica) – che per alcuni aspetti sono direttamente connesse alle quattro libertà – ed in quello delle cosiddette « politiche di accompagnamento ». In questo ambito, che comprende materie quali l'educazione e la formazione, la ricerca e lo sviluppo delle nuove tecnologie, è prevista la partecipazione degli Stati EFTA ai programmi-quadro ed a quelli settoriali, nonché alle altre iniziative comunitarie.

L'istituzione del Fondo di coesione si colloca nella medesima prospettiva integrativa ed ha come obiettivo la riduzione delle disparità socio-economiche esistenti all'interno dello Spazio economico europeo. Questo meccanismo finanziario di durata quinquennale prevede infatti che gli Stati EFTA devolvano in favore di Portogallo, Grecia, Irlanda e Spagna, 500 MECU in doni ed accordino abbuoni di interessi per prestiti fino a 1500 MECU.

C) – *Il quadro istituzionale dello Spazio economico europeo*

Come già precisato, tra gli obiettivi fondamentali dell'Accordo si situa l'omogeneità della normativa applicabile all'interno dello Spazio economico europeo. A tal fine è previsto uno scambio continuo e permanente di informazioni, che dovrà facilitare il recepimento nell'ambito dello Spazio economico europeo della legislazione adottata dalla Comunità. Sempre col medesimo scopo sono altresì previste regole – dirette a contemperare il principio dell'« unicità delle decisioni » con quello delle due « autorità » CEE ed EFTA – che consentano un'interpretazione omogenea dell'Accordo, nonché disposizioni specifiche in materia di sorveglianza e di regolamento delle controversie. In ogni caso, il quadro istituzionale dello Spazio economico europeo risulta composto dai seguenti organi:

il Consiglio dello Spazio economico europeo, composto da rappresentanti del Consiglio delle Comunità europee, della Commissione delle Comunità europee e dei singoli Stati EFTA ed il cui compito principale consisterà nella funzione di impulso politico e di definizione degli orientamenti generali del Comitato misto;

il Comitato misto dello Spazio economico europeo. Questa istanza, che sarà composta dai rappresentanti delle Parti contraenti, avrà quattro funzioni principali: di assise, per scambi di vedute e di

informazioni; decisionale e di gestione operativa dell'Accordo; interpretativa; di composizione delle controversie in materia di applicazione e di interpretazione dell'Accordo;

il Comitato parlamentare misto dello Spazio economico europeo, composto da 66 membri (33 per il Parlamento Europeo e 33 per i differenti Stati EFTA), con l'obiettivo di consentire una maggiore comprensione tra la Comunità e gli Stati EFTA e di esprimere le sue opinioni in rapporti e risoluzioni;

il Comitato consultivo dello Spazio economico europeo, che assicurerà il contatto tra i rappresentanti delle parti sociali della CEE e degli Stati EFTA.

IL TESTO DELL'ACCORDO

L'Accordo sullo Spazio economico europeo è un atto estremamente complesso, composto da un preambolo e da 129 articoli suddivisi in nove parti, ed integrato da 49 protocolli e 22 allegati. Ad esso sono inoltre annesse 30 dichiarazioni miste, 39 dichiarazioni semplici e 6 lettere. Il combinato disposto di questa congerie di atti costituisce il quadro normativo dello Spazio economico europeo, nel cui ambito le disposizioni dell'Accordo – che verranno ora esaminate nel dettaglio – svolgono un ruolo fondamentale, in quanto cardini sui quali ruota l'intero sistema dispositivo.

PARTE I

OBIETTIVI E PRINCÌPI
(articoli da 1 a 7)

La parte I dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, oltre a ribadirne la natura di accordo di associazione, precisa che obiettivo fondamentale di tale atto è la promozione ed il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche, al fine di instaurare uno spazio economico europeo omogeneo. Questo obiettivo dovrà essere raggiunto attraverso:

la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata;

una più stretta cooperazione in altri settori, quali la ricerca e lo sviluppo, l'ambiente, l'istruzione e la politica sociale.

Sempre in relazione al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, l'articolo 4 fissa il principio di non discriminazione, mentre l'articolo 6 ribadisce la supremazia della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di interpretazione delle disposizioni dello Spazio economico europeo che riprendono l'*acquis* comunitario elaborato in base ai Trattati CEE e CECA.

PARTE II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
(articoli da 8 a 27)

L'Accordo sullo spazio economico europeo mira ad estendere il più possibile la libera circolazione dei beni. Esso riguarda indistintamente tutti i prodotti; i due settori dell'agricoltura e della pesca formano tuttavia oggetto di disposizioni *ad hoc*. In linea generale, il regime istituito in sede di Spazio economico europeo non prevede disposizioni comuni nei confronti dei Paesi terzi e non può pertanto paragonarsi ad un'unione doganale.

CAPO I. – *Princìpi fondamentali* (articoli da 8 a 16).

Articolo 9. – L'assenza di una tariffa doganale comune esterna ha obbligato le Parti a creare, nell'ambito delle regole d'origine (disciplinate dal protocollo 4), la nozione di origine dello Spazio economico europeo, indispensabile per l'effettiva abolizione dei dazi doganali. Di fatto si è provveduto a raccogliere e razionalizzare le norme preferenziali previste dagli accordi di libero scambio, prevedendo un riesame della situazione entro la fine del 1993.

Articolo 10. – I dazi doganali e le misure di effetto equivalente riguardanti i prodotti originari dello Spazio economico europeo sono già stati soppressi in virtù degli accordi di libero scambio. Tale principio è stato esteso anche ai prodotti agricoli trasformati, a taluni prodotti agricoli di base, secondo modalità particolari, e ad alcuni prodotti della pesca.

Articoli 11-13. – L'Accordo sullo Spazio economico europeo vieta qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente. In linea con quanto stabilito dall'articolo 36 del Trattato di Roma, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, talune restrizioni all'importazione o esportazione sono tuttavia giustificabili (per motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, di tutela della salute, di protezione del patrimonio artistico nazionale e di tutela della proprietà industriale e commerciale). Le Parti contraenti devono inoltre astenersi dall'attuare pratiche discriminatorie di natura fiscale.

Articolo 16. – *Monopoli di Stato di carattere commerciale*. In base a disposizioni analoghe a quelle previste dall'articolo 37 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, è vietata qualunque pratica discriminatoria attuata dai monopoli tra i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo, sia in materia di approvvigionamento che di sbocchi.

CAPO II. – *Prodotti agricoli e della pesca* (articoli da 17 a 20).

A parte alcune disposizioni di carattere generale, l'agricoltura e la pesca non formano interamente oggetto dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Prodotti agricoli trasformati.

Occorre innanzitutto premettere che i prodotti agricoli trasformati sono considerati come prodotti industriali e rientrano quindi nelle disposizioni dell'Accordo. Il regime settoriale instaurato dal protocollo 3 distingue due liste di prodotti: mentre per i prodotti inseriti nel primo elenco sono tuttora previste forme di prelievo all'importazione, lo scambio dei prodotti del secondo elenco è completamente libero e non prevede alcuna compensazione, od onere di effetto equivalente. Va comunque ricordato che, per alcuni prodotti, l'eliminazione dei dazi doganali avverrà gradualmente in quattro o cinque anni.

Prodotti agricoli

Per dare impulso alla liberalizzazione degli scambi nel settore agricolo, la Comunità ed i singoli Stati EFTA hanno convenuto un regime bilaterale (cui fanno riferimento l'articolo 19 ed il protocollo 42), che dovrebbe permettere di promuovere gli scambi e di attenuare le disparità economico-sociali esistenti nello Spazio economico europeo. A tale proposito è prevista l'eliminazione totale dei dazi doganali da parte degli Stati EFTA, per prodotti di particolare interesse per i Paesi del Mediterraneo e per l'Irlanda.

Articolo 17. – Le Parti contraenti si sono impegnate a ridurre il più possibile gli ostacoli tecnici agli scambi, prevedendo nell'allegato I disposizioni specifiche nel settore veterinario e fitosanitario, ricalcate sulle esistenti norme comunitarie.

Articolo 19. – È prevista una liberalizzazione progressiva nel settore agricolo. A tale scopo, ed in base ad una precisa clausola evolutiva, si dovrà procedere ad un riesame biennale della situazione degli scambi di prodotti agricoli.

Pesca

Articolo 20. – Ai sensi dell'Accordo (protocollo 9), gli scambi di prodotti ittici all'interno dello Spazio economico europeo saranno largamente liberalizzati. In vista di tale obiettivo, gli Stati EFTA adegueranno i loro ordinamenti ai princìpi che ispirano la normativa comunitaria. A decorrere dal 1° gennaio 1993, gli Stati EFTA

dovranno inoltre abolire praticamente tutti i dazi doganali nei confronti delle esportazioni comunitarie. La Comunità farà altrettanto solo per alcuni prodotti, mentre per quelli rimanenti – fatta eccezione per alcune specie particolarmente sensibili – gli scambi verranno progressivamente liberalizzati fino ad arrivare, al 1° gennaio 1997, a dazi doganali pari al 30 per cento di quelli odierni. L'accesso alle risorse ittiche nelle acque degli Stati EFTA ha costituito invece oggetto di accordi bilaterali specifici.

CAPO III. – *Cooperazione in campo doganale e agevolazione degli scambi* (articoli 21 e 22).

Questo capo, in connessione con i protocolli 10 e 11, assicura la semplificazione delle procedure in materia di scambi di merci, nonché dei controlli e delle formalità alle frontiere. Inoltre, le Parti si impegnano ad assistersi reciprocamente in materia di normativa doganale.

CAPO IV. – *Altre norme in materia di libera circolazione delle merci* (articoli da 23 a 26).

Articolo 23. – Questo articolo – integrato dal protocollo 12 e dall'allegato II – prevede che tutte le disposizioni comunitarie in materia di norme tecniche (oltre 700 tra direttive e regolamenti) siano recepite dagli ordinamenti degli Stati EFTA, che hanno accettato i due princìpi su cui si basa la politica comunitaria in questo settore: il riconoscimento reciproco delle normative nazionali e l'armonizzazione delle norme. Il marchio « CE » sarà pertanto considerato valido in tutti gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. L'elenco delle norme comunitarie da trasporre figura nell'allegato II. Per alcuni settori sono stati concordati dei periodi di transizione, ovvero delle vere e proprie deroghe. La situazione verrà comunque riesaminata nel 1995. Sempre questo articolo, in connessione con l'allegato III, stabilisce che il regime comunitario in materia di responsabilità del produttore per i danni arrecati al consumatore sia applicato all'interno dello Spazio economico europeo.

Articolo 24. – L'allegato IV recepisce la maggior parte delle disposizioni comunitarie riguardanti l'energia. Anche gli Stati EFTA, pertanto, saranno soggetti alle norme relative alla notifica, all'informazione e alla consultazione sull'utilizzo delle fonti energetiche.

Articolo 25. – Per quanto riguarda le misure di salvaguardia e la normativa *antidumping*, le Parti contraenti mantengono la loro autonomia decisionale nei confronti dei Paesi terzi, continuando ad applicare le rispettive disposizioni. Nelle relazioni tra gli Stati dello Spazio economico europeo, invece, non sarà più possibile applicare misure di questo genere.

CAPO V. – *Prodotti carbosiderurgici* (articolo 27).

Articolo 27. – Ferme restando le disposizioni in vigore in virtù degli accordi bilaterali, l'Accordo sullo Spazio economico europeo prevede (protocollo 14) l'eliminazione di qualsiasi tipo di restrizione quantitativa, di dazio doganale o di altre limitazioni di natura amministrativa o tecnica al commercio nel settore carbosiderurgico. Le imprese interessate degli Stati EFTA devono inoltre attenersi alle norme comunitarie relative alla concorrenza ed agli aiuti di Stato.

PARTE III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

(articoli da 28 a 52)

CAPO I. – *Lavoratori subordinati e lavoratori autonomi* (articoli da 28 a 30).

Articolo 28. – Il combinato disposto di questo articolo e dell'allegato V stabilisce che le norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori riceveranno piena applicazione da parte degli Stati EFTA a decorrere dal 1° gennaio 1993. In tale chiave risulta vietata qualunque discriminazione su base nazionale in materia di retribuzione, impiego ed altre condizioni lavorative. In tale settore sono stati comunque previsti dei periodi transitori di cinque anni per Svizzera e Liechtenstein durante i quali questi Paesi potranno mantenere una serie di restrizioni per i nuovi residenti e per i lavoratori stagionali, nonché in materia di ricongiungimento dei familiari. Dopo tre anni si procederà ad un riesame dei periodi di transizione ai fini di una loro eventuale abbreviazione.

Articolo 29. – Per quanto riguarda la previdenza sociale, tutte le norme comunitarie attualmente in vigore saranno applicabili, in base all'allegato VI, a decorrere dal 1° gennaio 1993. La Svizzera godrà di un periodo di transizione di tre anni in materia di indennità integrative di anzianità, di invalidità e di reversibilità. Un rappresentante di ogni Stato EFTA parteciperà, in veste di consulente-osservatore, alle riunioni della commissione amministrativa per la previdenza sociale dei lavoratori migranti delle Comunità europee.

Articolo 30. – Tutte le norme comunitarie attualmente in vigore in materia di accesso alle attività professionali, di riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli di formazione saranno pienamente applicabili nello Spazio economico europeo a decorrere dal 1° gennaio del 1993; per motivi di ordine tecnico, tuttavia, è stato necessario accordare ad alcuni Stati EFTA dei periodi di transizione per determinate professioni.

CAPO II. – *Diritto di stabilimento* (articoli da 31 a 35).

Tale materia è regolamentata, oltre che da questo capo, dagli allegati VIII, IX, X e XI; la disciplina che ne risulta è modellata sull'esistente normativa comunitaria. In questa ottica sono vietate le restrizioni alla libertà di stabilimento sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche. Fanno eccezione le restrizioni collegate a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

CAPO III. – *Servizi* (articoli 36-39).

Anche in questo settore – fatti salvi periodi di transizione limitati e deroghe specifiche concessi ad alcuni Stati EFTA per situazioni particolari – l'applicazione dell'*acquis* comunitario implica che non sono permesse restrizioni alla libera prestazione di servizi nei confronti di cittadini degli Stati membri della CEE e degli Stati EFTA. Per quanto riguarda in particolare i servizi finanziari, tutte le disposizioni comunitarie relative agli istituti di credito, alle compagnie di assicurazione e al mercato dei titoli sono recepite nell'allegato IX. Per quanto possibile, si è convenuto di adottare, nell'intera zona dello Spazio economico europeo, un regime comune nei confronti dei Paesi terzi. Di regola, pertanto, un'autorizzazione concessa in uno Stato membro della Comunità o dell'EFTA ad un istituto finanziario di un Paese terzo dovrebbe avere validità nell'intero Spazio economico europeo.

CAPO IV. – *Capitali* (articoli da 40 a 45).

Articoli 40-42. – L'allegato XII regola nel dettaglio questa materia, che si è rivelata tra le più spinose del negoziato. Premesso che il principio di base resta quello dell'applicazione dell'*acquis* comunitario e che sono quindi vietate restrizioni ai movimenti di capitali o discriminazioni fondate sulla nazionalità o sulla residenza, è stato comunque necessario prevedere deroghe e periodi transitori di una certa portata. Sono stati quindi accordati agli Stati EFTA periodi di transizione di durata compresa tra i due e i cinque anni, sia per gli investimenti diretti che per l'acquisizione di beni immobili.

Articoli 43-45. – Nel corso dei negoziati è stato inoltre affrontato il problema degli squilibri provocati dai movimenti di capitali a breve termine per i quali è stata inserita una specifica clausola di salvaguardia. La Comunità e l'EFTA, inoltre, si informeranno reciprocamente in seno al Comitato misto dello Spazio economico europeo in merito all'applicazione di eventuali misure di protezione.

CAPO V. – *Cooperazione in materia di politica economica e monetaria* (articolo 46).

Le Parti contraenti si scambieranno, ove lo considerino opportuno, pareri ed informazioni concernenti l'attuazione dell'Accordo ed i suoi effetti sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economiche e monetarie.

CAPO VI. – *Trasporti* (articoli da 47 a 52).

Le disposizioni di questo capo si riferiscono al trasporto: ferroviario, settore nel quale gli Stati EFTA accoglieranno pressoché integralmente l'esistente *acquis;* stradale, per il quale si è provveduto ad includere nell'Accordo sullo Spazio economico europeo disposizioni per l'attuazione degli accordi di transito conclusi tra la Comunità, l'Austria e la Svizzera; per idrovie interne, che riveste importanza minima in quanto solo la Svizzera e l'Austria sono collegate alla Comunità da vie navigabili interne. L'allegato XIII contiene invece disposizioni specifiche concernenti tutti i modi di trasporto. Premesso che nel settore dei trasporti aerei si è avuto un recepimento integrale dell'*acquis* da parte degli Stati EFTA, per i trasporti marittimi si è adottato un apposito protocollo, che prevede uno stretto coordinamento tra le due Parti.

PARTE IV

CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI

(articoli da 53 a 65)

Tra i suoi principali obiettivi, l'Accordo sullo Spazio economico europeo mira a garantire uguali condizioni di concorrenza all'interno dello Spazio economico europeo. Le norme fondamentali relative alla concorrenza previste dall'Accordo sullo Spazio economico europeo riprendono pertanto le corrispondenti norme comunitarie. Esse riguardano i cartelli, l'abuso di posizioni dominanti, il controllo delle fusioni, i monopoli di Stato, i diritti speciali o esclusivi accordati a talune imprese e il controllo degli aiuti di Stato. Il controllo e l'applicazione delle norme di concorrenza si baseranno su due princìpi fondamentali: il sistema delle due autorità e l'unicità delle decisioni. Il controllo sarà pertanto affidato a due autorità distinte: la Commissione delle Comunità europee ed un'Autorità EFTA con poteri equivalenti e funzioni analoghe. L'autorità responsabile dello svolgimento dell'azione legale sarà, a seconda dei casi, la Commissione delle Comunità europee o l'Autorità di vigilanza EFTA. Le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee potranno essere oggetto di revisione da parte del tribunale di primo grado o della Corte di giustizia; i ricorsi contro le decisioni emanate in sede EFTA potranno invece essere presentati al costituendo tribunale EFTA.

CAPO I. – *Regole applicabili alle imprese* (articoli da 53 a 60).

Articoli 53-56. – Per quanto riguarda il controllo delle pratiche restrittive e delle posizioni dominanti, l'attribuzione della competenza ad una delle due Autorità non solleva difficoltà, purché l'impatto della fattispecie si limiti al territorio degli Stati CEE o degli Stati EFTA. Per i casi con impatto su entrambi i territori, l'Accordo SEE stabilisce che si faccia riferimento al fatturato delle imprese interessate. Nel caso in cui una percentuale pari o superiore al 33 per cento del fatturato dell'impresa nello Spazio economico europeo venga totalizzato nel territorio degli Stati EFTA, l'autorità responsabile sarà l'organo di vigilanza EFTA; in tutti gli altri casi, la competenza della questione sarà attribuita alla Commissione delle Comunità europee. Tale norma, tuttavia, non si applica quando vi sia il rischio di un pregiudizio degli scambi tra gli Stati membri della Comunità. Questi casi rientrano nella competenza della Commissione delle Comunità europee.

Articolo 57. – Per quanto riguarda il controllo delle fusioni, la Commissione delle Comunità europee continuerà ad esercitare le sue funzioni nei casi in cui i requisiti relativi al fatturato stabiliti dal regolamento comunitario sul controllo delle concentrazioni vengano soddisfatti dalle società interessate (5.000 MECU sul piano internazionale; 250 MECU a livello comunitario, per ciascuna impresa). Laddove, secondo i suddetti criteri, la Commissione delle Comunità europee non disponga di poteri giurisdizionali, l'EFTA applicherà il suo sistema di controllo, fermi restando, tuttavia, i diritti degli Stati membri della Comunità.

Articolo 58. – Il sistema previsto nello Spazio economico europeo per il controllo delle norme di concorrenza nel settore dell'*antitrust* richiede una stretta cooperazione tra le due Autorità di vigilanza, gli Stati CEE e gli Stati EFTA. Tale cooperazione è disciplinata dai protocolli 23 e 24 ed include: procedure di informazione e consultazione reciproca, nonché il diritto di assistere alle riunioni dei rispettivi comitati consultivi; assistenza amministrativa, qualora l'organo di vigilanza responsabile debba effettuare indagini in territori di competenza dell'altro organo; cooperazione per l'eventuale applicazione di sanzioni.

CAPO II. – *Aiuti di Stato* (articoli da 61 a 64).

Il regime degli aiuti di Stato, per i quali l'allegato XV prevede alcune disposizioni specifiche, è basato, nella quasi totalità, sulle medesime regole esposte nel capo precedente. Gli Stati EFTA saranno pertanto soggetti al controllo dell'Autorità di vigilanza EFTA, sulla base delle norme e procedure già attuate nella Comunità. Anche in questo settore le due Autorità si scambieranno opinioni su questioni di ordine generale e forniranno informazioni sui programmi d'aiuto e su singole fattispecie. Ciascuna Autorità potrà inoltre adottare misure

transitorie qualora ritenga che l'applicazione delle norme dello Spazio economico europeo da parte dell'altro organo di vigilanza porti a distorsioni della concorrenza. Ove la controversia non possa essere composta all'interno del Comitato misto, l'Autorità che ha adottato le misure transitorie potrà sostituirle con le misure definitive strettamente necessarie.

CAPO III. – *Altre norme comuni* (articolo 65).

Articolo 65, comma 1. – Questo articolo, in connessione con l'allegato XVI, disciplina il settore degli appalti pubblici, nel cui ambito la regolamentazione comunitaria prevede apposite disposizioni per l'armonizzazione delle procedure di aggiudicazione e di pubblicità riguardanti le offerte pubbliche di lavori e di forniture. L'introduzione delle disposizioni previste a livello comunitario negli Stati EFTA consentirà a tutte le imprese appartenenti allo Spazio economico europeo di concorrere alle offerte pubbliche di appalto indette dagli organismi delle Parti contraenti. Periodi transitori di due anni e di un anno, rispettivamente, sono stati accordati alla Svizzera e al Liechtenstein.

Articolo 65, comma 2. – La proprietà intellettuale è specificamente trattata nel protocollo 28. La regolamentazione comunitaria in vigore si basa sulle sentenze della Corte di giustizia, che stabiliscono che la libera circolazione delle merci deve essere garantita tutelando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale. Gli Stati EFTA hanno manifestato il loro accordo su tali princìpi e si sono dichiarati disposti ad adeguare le loro norme interne, sin dall'entrata in vigore dell'Accordo, al grado di protezione garantito dall'ordinamento comunitario.

PARTE V

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ

(articoli da 66 a 77)

L'intensificazione e l'ampliamento delle relazioni tra la Comunità economica europea, i suoi Stati membri e gli Stati EFTA coinvolgono in larga misura alcuni settori che, oltre ad avere un certo impatto sulla posizione concorrenziale delle imprese, sono direttamente connessi con le quattro libertà fondamentali. Nell'Accordo sullo Spazio economico europeo, la politica sociale, la protezione dei consumatori, l'ambiente, il settore statistico e il diritto societario sono considerati sotto certi aspetti come aree di intervento direttamente connesse alle quattro libertà fondamentali. Le disposizioni comunitarie che gli Stati EFTA adotteranno per porre in atto tali politiche sono elencate, per ognuno dei suddetti settori, negli allegati XVIII, XIX, XX, XXI e XXII.

CAPO I. – *Politica sociale* (articoli da 66 a 71).

Gli Stati EFTA recepiranno le normative comunitarie riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il diritto al lavoro e la parità di trattamento tra uomini e donne. Sono stati inoltre accordati alcuni periodi di transizione, per dar modo agli Stati EFTA di apportare le modifiche tecniche necessarie.

CAPO II. – *Protezione dei consumatori* (articolo 72).

Come già precisato, l'allegato XIX garantisce il recepimento da parte EFTA della normativa comunitaria in tale settore.

CAPO III. – *Ambiente* (articoli 73-75).

Per quanto riguarda l'ambiente, le norme comunitarie che dovranno essere adottate dagli Stati EFTA coprono un'area piuttosto vasta che va dall'inquinamento delle acque e dell'aria alle sostanze chimiche ed ai rifiuti. Anche in questo settore è stato necessario prevedere alcuni periodi di transizione. Quanto all'impiego e al rilascio deliberato nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, un periodo di transizione di due anni è stato accordato a tutti gli Stati EFTA per permettere l'adeguamento delle disposizioni nazionali alle regole comunitarie. Ogni parte contraente ha la facoltà di adottare unilateralmente una clausola di salvaguardia che limiti o vieti l'uso o la vendita sul proprio territorio di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

CAPO IV. – *Statistiche* (articolo 76).

Le norme comunitarie che dovranno essere recepite dagli Stati EFTA riguardano i conti pubblici, le nomenclature statistiche, il commercio estero, l'industria, i trasporti, l'energia, le indagini demografiche, l'agricoltura e la pesca. A tal fine verranno predisposte classificazioni, programmi e procedure statistiche comuni e dovrà essere organizzata una conferenza delle autorità del settore. In linea di massima, per il recepimento delle norme comunitarie da parte degli Stati EFTA è stato accordato un periodo di transizione di due anni.

CAPO V. – *Diritto societario* (articolo 77).

L'allegato XXII garantisce il recepimento da parte degli Stati EFTA delle norme comunitarie sul diritto societario, che sono strettamente connesse con il diritto di stabilimento e, quindi, con le quattro libertà fondamentali. La Svizzera e il Liechtenstein applicheranno le norme comunitarie entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo sullo Spazio economico europeo; agli altri Stati EFTA è stato invece accordato un periodo di transizione di due anni.

PARTE VI

COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ

(articoli da 78 a 88)

1. – *Le disposizioni generali.*

Le « politiche orizzontali », vale a dire la politica sociale, la protezione dei consumatori, l'ambiente, il settore statistico ed il diritto societario presentano degli aspetti non direttamente attinenti alle quattro libertà; la trattazione di questi aspetti è stata effettuata in connessione con la disciplina delle cosiddette « politiche di accompagnamento », che per principio sono anch'esse al di fuori del campo d'azione delle quattro libertà.

Articoli 78-82. – Questo tipo di cooperazione concernerà i seguenti settori: ricerca e sviluppo tecnologico, servizi di informazione, ambiente, istruzione, formazione professionale e problematiche giovanili, politica sociale, tutela dei consumatori, piccole e medie imprese, turismo, settore audiovisivo e protezione civile. Gli Stati EFTA potranno quindi prender parte a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni comunitarie, ed a seconda del livello di partecipazione verranno fissati i princìpi e le diverse modalità con cui si esplicherà il loro contributo finanziario. Nell'intento di ampliare tale cooperazione possono essere individuate nuove aree d'intervento e nuovi obiettivi.

Articoli 83-86. – Il Comitato misto dello Spazio economico europeo adotterà tutte le decisioni necessarie per attuare queste disposizioni. Con tali decisioni si cercherà essenzialmente di predisporre forme di cooperazione appropriate nei settori in cui si sarà rilevato un interesse comune; esse saranno alquanto diverse dalle decisioni adottate in forza di altre disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. È prevista, infatti, la creazione di un sistema di informazione e di consultazione più elastico, che permetta di trattare ogni singolo caso nella maniera più appropriata.

2. – *I singoli settori*

Per quanto riguarda la partecipazione degli Stati EFTA ai singoli programmi comunitari essa si svilupperà, a seconda dei settori, secondo le seguenti modalità:

a) *Ricerca e sviluppo tecnologico.* Gli Stati EFTA parteciperanno all'attuazione del Terzo Programma Quadro, esclusi i progetti riguardanti la ricerca nucleare. Le istituzioni, le imprese e i cittadini degli Stati EFTA riceveranno quindi un trattamento identico a quello delle controparti comunitarie. La cooperazione bilaterale attualmente prevista dal Secondo Programma Quadro o in altri settori non subirà modificazioni.

b) *Ambiente.* Il potenziamento della cooperazione nel settore ambientale ha per oggetto: la politica ambientale e i relativi programmi d'azione, l'integrazione delle norme per la salvaguardia dell'ambiente nelle altre politiche, gli strumenti economici e fiscali; le questioni ambientali aventi un impatto transfrontaliero, i principali problemi regionali e mondiali attualmente in discussione in seno alle organizzazioni internazionali.

c) *Istruzione, formazione professionale e problematiche giovanili.* Con l'entrata in vigore dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, gli Stati EFTA parteciperanno al programma comunitario: « I giovani per l'Europa » (oltre che ai programmi COMET ed ERASMUS, in base agli accordi bilaterali in vigore). Dopo la necessaria revisione, gli Stati EFTA parteciperanno, a decorrere dal 1° gennaio 1995, a tutti i programmi avviati nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

d) *Piccole e medie imprese.* Nel quadro della cooperazione attuata in questo particolare settore, si cercherà di eliminare gli ostacoli amministrativi e di altro genere gravanti sulle imprese, incoraggiando al tempo stesso la creazione di associazioni di imprese tra diverse regioni dello Spazio economico europeo.

e) *Protezione dei consumatori.* La Comunità economica europea e l'EFTA cercheranno di rafforzare la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie dirette a garantire l'influenza dei consumatori, quale, ad esempio, il Programma d'azione triennale.

f) *Settore audiovisivo.* Gli Stati EFTA parteciperanno ai progetti comunitari per l'attuazione di un programma d'intervento mirante a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA).

PARTE VII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

(articoli da 89 a 114)

L'Accordo sullo Spazio economico europeo prevede un quadro istituzionale estremamente dettagliato. Gli Stati EFTA, infatti, non si limiteranno a recepire le norme comunitarie vigenti al momento della firma dell'Accordo. Poiché il principale obiettivo di quest'ultimo è la creazione e il mantenimento di un mercato dello Spazio economico europeo equilibrato ed omogeneo, con norme comuni e condizioni di concorrenza uniformi, occorrerà estendere allo Spazio economico europeo, mediante un processo costante, anche le norme comunitarie che verranno elaborate nel futuro.

CAPO I. – *Struttura dell'associazione* (articoli 89-96).

Articoli 89-91. – Il Consiglio dello Spazio economico europeo, composto da membri del Consiglio e della Commissione CEE e da rappresentanti degli Stati EFTA, avrà il compito di dare l'impulso

politico e di fissare le linee generali per l'attuazione dell'Accordo ed il suo futuro sviluppo. Potrà inoltre adottare decisioni politiche riguardanti eventuali modifiche da apportare all'Accordo.

Articolo 92-94. – Il Comitato misto dello Spazio economico europeo, composto da rappresentanti di tutte le Parti contraenti, avrà il compito di assicurare l'efficace attuazione e funzionamento dell'Accordo; esso emanerà, tra l'altro, le decisioni inerenti all'estensione allo Spazio economico europeo degli atti comunitari di nuova adozione.

Articoli 95-96. – Verranno inoltre istituiti un Comitato parlamentare misto dello Spazio economico europeo ed un Comitato consultivo dello spazio economico europeo, rappresentativo delle parti economiche e sociali. I due Comitati avranno funzioni consultive e potranno esprimere i loro pareri sotto forma di relazioni o di risoluzioni.

CAPO II. – *Procedura decisionale* (articoli da 97 a 104).

L'Accordo sullo Spazio economico europeo cerca di conciliare due diversi obiettivi: l'uniformità delle legislazioni, da un lato, e il mantenimento dell'autonomia decisionale comunitaria, dall'altro. A tal fine è previsto un processo continuo di informazione e di consultazione tra la Comunità e gli Stati EFTA, che si svolgerà nell'ambito della complessa procedura legislativa comunitaria.

Articoli 97-99. – All'atto dell'elaborazione di nuove norme, la Commissione delle Comunità europee si avvale della consulenza di esperti degli Stati EFTA, nello stesso modo in cui ricorre informalmente alla consulenza di singoli esperti degli Stati membri. La proposta elaborata dalla Commissione al termine di tali consultazioni è trasmessa al Consiglio delle Comunità europee e agli Stati EFTA. Durante la procedura successivamente messa in atto dalla Comunità, si avrà un processo costante di informazione e di consultazione in seno al Comitato misto dello Spazio economico europeo. Nel caso in cui, nel corso di tali consultazioni, l'EFTA proponga modifiche all'atto giuridico in esame, la Comunità analizzerà se questa richiesta sia compatibile con gli interessi della Comunità economica europea e possa essere quindi accettata.

Articoli 100-101. – Nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, la Commissione delle Comunità europee è regolarmente assistita da specifici comitati. Poiché il coinvolgimento diretto dei Paesi EFTA nelle procedure interne della Comunità non è compatibile con la sua autonomia decisionale, si è deciso di adottare la seguente procedura: prima di presentare una proposta ai comitati, la Commissione stabilisce contatti informali con gli Stati EFTA, così che questi possano esprimere il loro parere, che verrà illustrato dalla Commissione al comitato. Qualora il Consiglio delle Comunità europee venga interpellato sulla questione, la Commissione gli trasmette il parere degli

esperti EFTA. In aggiunta a questo processo di informazione e di consultazione, gli esperti EFTA partecipano direttamente (senza diritto di voto) alle riunioni di otto comitati CEE, in particolare nel settore della concorrenza.

Articolo 102. – Se nel corso del suddetto processo di elaborazione e gestione delle norme sorgessero problemi, ciascuna Parte contraente ha il diritto di portare la questione davanti al Comitato misto o al Consiglio dello Spazio economico europeo. Nel caso in cui l'accettazione delle nuove norme da parte EFTA presentasse ancora delle difficoltà, si farà ogni legittimo tentativo per giungere ad una soluzione amichevole. Se ciò non fosse possibile e se le Parti contraenti continuassero a trovarsi in disaccordo, la parte dell'accordo direttamente inerente alle nuove norme verrebbe provvisoriamente sospesa.

CAPO III. – *Omogeneità, procedura di vigilanza e composizione delle controversie* (articoli da 105 a 111).

Articoli 105-107. – Al fine di mantenere un'interpretazione ed un'applicazione uniformi sia delle disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, sia delle norme comunitarie su cui tale Accordo si basa, il Comitato misto dello Spazio economico europeo seguirà costantemente l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte EFTA. Verrà inoltre istituito un sistema di scambio di informazioni sulle sentenze emesse dalla Corte di giustizia, dalla Corte di prima istanza e dalla Corte EFTA. Infine, gli Stati EFTA permetteranno ai loro tribunali di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee l'interpretazione delle norme dello Spazio economico europeo identiche nella sostanza a quelle comunitarie.

Articoli 108-110. – Per quanto riguarda il controllo sulla corretta attuazione ed applicazione delle norme dello Spazio economico europeo, l'Accordo prevede l'istituzione di un sistema basato su due Autorità di vigilanza. Le ampie funzioni di controllo e di gestione assolte dalla Commissione nella Comunità saranno svolte per l'EFTA da organismi appropriati. Verrà quindi istituita un'Autorità di vigilanza EFTA che dovrà, tra l'altro, garantire l'applicazione delle norme dello Spazio economico europeo sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato. Gli Stati EFTA istituiranno inoltre una Corte dello Spazio economico europeo, competente, in particolare, per i ricorsi contro le decisioni dell'Autorità di vigilanza.

Articolo 111. – Tutte le controversie tra gli organi di vigilanza o tra le Parti contraenti sull'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo sono discusse in seno al Comitato misto dello Spazio economico europeo. Ove in tale sede non si raggiunga un'intesa e se la controversia riguarda l'interpretazione o l'applicazione di norme dello Spazio economico europeo identiche a norme comunitarie, le Parti interessate possono chiedere di comune accordo alla Corte di giustizia della Comunità europee di decidere sulla fattispecie. Se

esse non riescono ad accordarsi su questa linea d'azione, la Parte contraente che si ritiene lesa può adottare misure di salvaguardia, ovvero sospendere la parte dell'accordo in causa; in caso di mancata composizione, in seno al Comitato misto dello Spazio economico europeo, di una controversia riguardante l'entità o la durata delle misure di salvaguardia, ovvero la proporzionalità delle contromisure adottate (vedi in particolare il capo successivo), qualsiasi Parte contraente può rimettersi ad una decisione arbitrale.

CAPO IV. – *Misure di salvaguardia* (articoli da 112 a 114).

Articoli 112-114. – Qualora il processo di liberalizzazione attuato con l'Accordo porti a gravi difficoltà di natura settoriale o regionale in un determinato Stato EFTA, quest'ultimo potrà adottare le misure di salvaguardia necessarie. La possibilità di fare ricorso a tali misure è quindi subordinata al soddisfacimento di alcuni requisiti ed alla loro conformità al principio di proporzionalità e di minima interferenza. La Parte contraente che desidera ricorrere al meccanismo di salvaguardia deve inoltre attenersi ad una serie dettagliata e rigorosa di norme procedurali. Qualora una misura di salvaguardia crei squilibrio tra i diritti ed i doveri derivanti dall'accordo sullo Spazio economico europeo, le altre Parti contraenti possono adottare le contromisure necessarie per porre rimedio allo squilibrio.

PARTE VIII

MECCANISMO FINANZIARIO

(articoli da 115 a 117).

Al fine di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni e assicurare una distribuzione equilibrata dei benefici dell'Accordo, è istituito da parte degli Stati EFTA un meccanismo finanziario operante nell'ambito dello Spazio economico europeo. Tale meccanismo fornirà assistenza finanziaria per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale della Grecia, dell'Irlanda, del Portogallo e delle regioni della Spagna, considerate prioritarie nell'ambito dei Fondi strutturali della Comunità. Questo meccanismo comprende sia prestiti che doni. Il volume totale dei prestiti, su cui nel periodo 1993-1997 potranno essere applicati abbuoni d'interesse del 3 per cento annuo, ammonta a 1500 MEÇU. Le sovvenzioni, invece, ammonteranno a 500 MECU.

PARTE IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

(articoli da 118 a 129)

Questa parte contiene, infine, una serie di disposizioni volte da un lato ad assicurare il buon funzionamento e l'entrata in vigore dell'Accordo, nonché i suoi possibili sviluppi, e, dall'altro, a preser-

vare alcune prerogative delle Parti contraenti e talune forme di cooperazione regionale da esse instaurate.

Articolo 118. – Ogni Parte contraente può chiedere, con domanda sulla quale deve pronunciarsi a livello politico il Consiglio dello Spazio economico europeo, un approfondimento delle relazioni istituite con l'Accordo.

Articolo 121. – Le disposizioni dell'Accordo non ostano alle forme di cooperazione instaurate nel quadro della Cooperazione nordica e dell'Unione regionale tra la Svizzera ed il Liechtenstein, nonché nell'ambito dei rapporti tra Italia ed Austria relativi al Tirolo, al Vorarlberg, al Trentino, all'Alto-Adige.

Articolo 123. – Sono fatte salve le competenze delle Parti contraenti in materia di difesa, di sicurezza, nonché quelle relative al commercio ed alla produzione di armi.

Articolo 127. – Ogni Parte contraente può denunciare l'Accordo, previa notifica trasmessa per iscritto alle altre Parti contraenti con un anticipo di almeno dodici mesi.

Articolo 129. – L'accordo sullo Spazio economico europeo dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1993, purché tutte le Parti contraenti abbiano depositato i loro strumenti di ratifica entro tale data. Qualora entro il 30 giugno 1993 non sia stata ancora depositata l'ultima notifica, le Parti contraenti organizzeranno una conferenza diplomatica per valutare la situazione.

III PROTOCOLLO DI ADATTAMENTO FIRMATO A BRUXELLES IL 17 MARZO 1993

A seguito dell'esito del *referendum* indetto nella Confederazione elvetica, che ha respinto l'adesione di detto Stato alla Convenzione sullo Spazio economico europeo, è stato firmato a Bruxelles un Protocollo di adattamento che prevede quanto segue:

a) l'eliminazione dal testo dell'Accordo di tutti i riferimenti alla Svizzera (tale Paese potrà se del caso aderire in un secondo tempo allo Spazio economico europeo);

b) l'entrata in vigore dell'Accordo il 1° luglio 1993, previa ratifica sia dell'Accordo che del Protocollo ovvero, in caso di ritardo, il mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica;

c) l'applicazione dell'Accordo al Liechtenstein solo dopo aver verificato che il Trattato di unione doganale ora vigente fra quel Paese e la Svizzera sia stato modificato in modo tale da rendere possibile il buon funzionamento dello Spazio economico europeo;

d) gli adattamenti concordati per il meccanismo finanziario a favore di Spagna, Grecia, Portogallo, Irlanda;

e) il rinvio al 1° gennaio 1994 – per ragioni pratiche – della decorrenza per la partecipazione degli Stati EFTA ai programmi comunitari nei settori della ricerca e dell'educazione (gli esperti di quei Paesi saranno peraltro ammessi provvisoriamente fin dall'entrata in vigore dell'Accordo nei corrispondenti comitati unitari);

f) alcuni adattamenti tecnici circa la decorrenza dei termini di applicazione negli Stati EFTA di talune disposizioni nel settore veterinario.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE.	TESTO DELLA COMMISSIONE.
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo Spazio economico europeo, con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e il protocollo di adattamento di detto Accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 22 del protocollo di Bruxelles del 17 marzo 1993.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. Le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie cui è fatto riferimento negli allegati all'Accordo di cui all'articolo 1, così come modificate dall'allegato al protocollo di adattamento, si intendono estese agli Stati EFTA che diventeranno Parti dell'Accordo, alle condizioni stabilite per ciascuna direttiva dal Protocollo 1 all'Accordo e dagli allegati sopramenzionati, con le decorrenze ivi previste.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del	*Identico.*

Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.	
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	
ART. 5.	ART. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*